

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Statuto vigente FSU S.R.L.	Statuto FSU S.R.L.
1. DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE. 1.1 Denominazione. É costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l" o, in forma abbreviata, "FSU s.r.l". 1.2 Sede sociale. La Società ha sede in Genova. 1.3 Oggetto sociale La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di IRIDE S.p.A. (in seguito: "la controllata Quotata") e in genere l'assunzione di partecipazioni in società che svolgano anche in via non esclusiva la loro attività nei seguenti campi: - esercizio delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero, della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino; - raccolta, trattamento, distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche; - gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici; - gestione di impianti di produzione e distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche	1. DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE. Invariato Invariato Oggetto sociale La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di IREN S.p.A. (in seguito: "la Controllata Quotata") e in genere l'assunzione di partecipazioni in società che svolgano anche in via non esclusiva la loro attività nei seguenti campi: Invariato

abbinati alla produzione di energia elettrica; - gestione di altri servizi a rete, ivi comprese le telecomunicazioni; - progettazione e direzione dei lavori di costruzione di impianti nei settori sopra indicati.	
La Società può compiere ogni operazione e attività che sia necessaria e/o opportuna ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa (esemplificativamente) la assunzione di finanziamenti, l'emissione di titoli di debito, e la prestazione di garanzie esclusivamente nell'interesse delle Società partecipate.	Invariato
1.4 Durata della Società. La durata della Società è fissata al 31 agosto 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.	1.4 Durata della Società. Invariato
1.5 Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.	1.5 Domicilio dei soci. Invariato
2. CAPITALE SOCIALE. 2.1 Capitale sociale. (a) Il capitale sociale è di Euro 350.000.000 ed è diviso in quote. (b) Le quote della Società sono per il 50% (cinquanta per cento) di proprietà del Comune di Genova e per il 50% (cinquanta per cento) di proprietà del Comune di Torino, e la partecipazione complessiva dei due Comuni al capitale sociale non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso.	2. CAPITALE SOCIALE. 2.1 Capitale sociale. Invariato

2.2 Conferimenti. (a) I conferimenti, sia in sede di costituzione della Società sia in sede di aumento del capitale sociale, possono essere eseguiti anche in natura. Non sono, in ogni caso, ammessi conferimenti aventi a oggetto una prestazione d'opera o di servizi. (b) Previo accordo tra tutti i soci, le quote possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati. 2.3 Diritto di opzione. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.	2.2 Conferimenti. Invariato 2.3 Diritto di opzione. Invariato
3. TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI. La Società può emettere titoli di debito e altri strumenti finanziari anche al portatore con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei) del capitale sociale.	3. TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI. Invariato
4. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE E DIRITTO DI PRIMA OFFERTA. 4.1 Definizioni. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo 4, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito: a) “controllo”, “controllare” e simili espressioni: indicano i rapporti contemplati dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile; b) “Titoli”: indica le quote della Società, i diritti di opzione, gli warrant e ogni altro diritto convertibile in, o che dia diritto di	4. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE E DIRITTO DI PRIMA OFFERTA. 4.1 Definizioni. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo 4, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito: a) “controllo”, “controllare” e simili espressioni: indicano i rapporti contemplati dall'articolo 2359, del codice civile e dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016; b) “Titoli”: indica le quote della Società, i diritti di opzione, gli warrant e ogni altro diritto convertibile in, o che dia diritto di

acquistare o sottoscrivere, quote della Società; c) “trasferimento”, “trasferire” e simili espressioni: indicano qualsiasi negozio o atto anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, l’intestazione fiduciaria, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, definitivamente o anche solo temporaneamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o della nuda proprietà, di Titoli ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) o anche solo obbligatori su Titoli.	acquistare o sottoscrivere, quote della Società; c) “trasferimento”, “trasferire” e simili espressioni: indicano qualsiasi negozio o atto anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, l’intestazione fiduciaria, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano a fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, definitivamente o anche solo temporaneamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o della nuda proprietà, di Titoli ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) o anche solo obbligatori su Titoli.
4.2 Divieto temporaneo di trasferimento dei Titoli. I Titoli non possono essere trasferiti per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.	Eliminato
4.3 Diritto di prima offerta. (a) Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 4.2 e nel successivo paragrafo 4.4, il socio che intende trasferire propri Titoli a terzi (anche soci) deve preventivamente inviare a tutti gli altri soci (e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione della Società) a mezzo lettera raccomandata a.r., una proposta scritta di vendita contenente l’indicazione in denaro del prezzo dei Titoli e dei relativi termini e condizioni (la “Proposta”). (b) I soci che intendono accettare la Proposta devono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo	4.2 Diritto di prima offerta. (a) Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 4.3, il socio che intende trasferire propri Titoli a terzi (anche soci) deve preventivamente inviare a tutti gli altri soci (e, per conoscenza, all’Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione della Società, ove sia previsto l’organo collegiale) a mezzo lettera raccomandata a.r., una proposta scritta di vendita contenente l’indicazione in denaro del prezzo dei Titoli e dei relativi termini e condizioni (la “Proposta”). (b) I soci che intendono accettare la Proposta devono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo

precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione.

(c) Nel caso in cui la Proposta venga accettata da più di un socio, i Titoli verranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

(d) Nel caso in cui la Proposta non venga accettata da nessuno dei soci, il socio offerente potrà trasferire i Titoli ad uno o più terzi solo ad un prezzo non inferiore rispetto a quello indicato nella Proposta, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo (b). Decorso tale termine senza che l'offerente abbia liberamente trasferito i Titoli, l'offerente sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo paragrafo 4.3.

4.4 Trasferimenti Infragruppo.

(a) I limiti al trasferimento di Titoli previsti dai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3 non si applicano nel caso di trasferimento di Titoli da un socio alla sua controllante o a una sua controllata o a una controllata della stessa controllante (i "Trasferimenti Infragruppo"). L'efficacia nei confronti della Società e dei soci dei Trasferimenti Infragruppo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

(i) di tali Trasferimenti Infragruppo il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione della Società almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento, accludendo sia il contratto (o altro atto) che regola il trasferimento, sia la documentazione

precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci e all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione, ove sia previsto l'organo collegiale.

(c) Nel caso in cui la Proposta venga accettata da più di un socio, i Titoli verranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

(d) Nel caso in cui la Proposta non venga accettata da nessuno dei soci, il socio offerente potrà trasferire i Titoli ad uno o più terzi solo ad un prezzo non inferiore rispetto a quello indicato nella Proposta, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo (b). Decorso tale termine senza che l'offerente abbia liberamente trasferito i Titoli, l'offerente sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo paragrafo 4.2.

4.3 Trasferimenti Infragruppo.

(a) I limiti al trasferimento di Titoli previsti dal precedente paragrafo 4.2 non si applicano nel caso di trasferimento di Titoli da un socio alla sua controllante o a una sua controllata o a una controllata della stessa controllante (i "Trasferimenti Infragruppo"). L'efficacia nei confronti della Società e dei soci dei Trasferimenti Infragruppo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

(i) di tali Trasferimenti Infragruppo il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci e all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione della Società, ove sia previsto l'organo collegiale, almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento, accludendo sia il

idonea a provare la sussistenza del rapporto di controllo;	contratto (o altro atto) che regola il trasferimento, sia la documentazione idonea a provare la sussistenza del rapporto di controllo;
(ii) l'eventuale successivo venir meno, in capo all'acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dei Titoli in suo favore come Trasferimento Infragruppo dovrà essere prevista nel contratto (o atto) di trasferimento dei Titoli quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatico ritrasferimento al trasferente della proprietà dei Titoli. Nel caso in cui tale ritrasferimento – per qualsiasi motivo – non dovesse avvenire e/o non dovesse essere annotato sul libro soci della Società entro 10 (dieci) giorni dal venire meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dei Titoli come Trasferimento Infragruppo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (a) tale trasferimento dovrà considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto; e (b) i diritti (sia amministrativi, sia patrimoniali) relativi a tali Titoli saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.	Invariato
5. ASSEMBLEA.	5. ASSEMBLEA.
5.1 Decisione mediante deliberazione assembleare.	Invariato
Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.1(b), le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
5.1.1 Convocazione dell'assemblea.	5.1.1 Convocazione dell'assemblea.
(a) L'assemblea è convocata (anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia) dal presidente del consiglio di amministrazione che dovrà provvedere – anche su richiesta di un amministratore o di uno o più soci che rappresentano almeno il 10%	(a) L'assemblea è convocata (anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia) dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ove sia previsto l'organo collegiale, che dovrà provvedere – anche su richiesta di un

(dieci per cento) del capitale sociale – con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza ai soci, ovvero 5 (cinque) giorni, nel caso di urgenza. Qualora il presidente, richiesto di convocare l’assemblea, non provveda alla convocazione nei tre giorni successivi alla richiesta, la convocazione è effettuata dal vicepresidente. L’avviso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (quale ad esempio il telefax). L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. Può, inoltre, contenere l’indicazione del giorno dell’eventuale seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l’assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione. (b) In mancanza delle formalità indicate nel precedente paragrafo (a), l’assemblea è regolarmente costituita alle condizioni previste dall’articolo 2479-bis, ultimo comma, del codice civile. (c) L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze lo richiedano.	amministratore, ove previsto l’organo collegiale, o di uno o più soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale – con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza ai soci, ovvero 5 (cinque) giorni, nel caso di urgenza. Qualora il presidente, richiesto di convocare l’assemblea, non provveda alla convocazione nei tre giorni successivi alla richiesta, la convocazione è effettuata dal vicepresidente. L’avviso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ovvero—con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (quale ad esempio, lettera, telefax, email). L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. Può, inoltre, contenere l’indicazione del giorno dell’eventuale seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l’assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione. (b) In mancanza delle formalità indicate nel precedente paragrafo (a), l’assemblea è regolarmente costituita alle condizioni previste dall’articolo 2479-bis, ultimo comma, del codice civile. (c) L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze lo richiedano. L’assemblea determina l’importo complessivo per la remunerazione
---	---

	dell'organo amministrativo entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.
5.1.2 Intervento in assemblea. (a) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge. (b) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, l'assemblea è presieduta dal vice-presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Spetta a chi presiede l'assemblea verificare che essa sia stata regolarmente convocata, nonché condurre e regolare la discussione e determinare le modalità di votazione.	5.1.2 Intervento in assemblea. (a) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge. (b) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di organo collegiale. In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea è presieduta dal vice-presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Spetta a chi presiede l'assemblea verificare che essa sia stata regolarmente convocata, nonché condurre e regolare la discussione e determinare le modalità di votazione.
(c) È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio o in video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio e in video a cura della Società,	Invariato

nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
(d) L'assemblea nomina, inoltre, un segretario. Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, riportato nell'apposito libro. Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui incaricato.	Invariato
(e) Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea e la sua regolare costituzione.	Invariato
5.1.3 Quorum costitutivo e deliberativo.	5.1.3 Quorum costitutivo e deliberativo.
(a) L'assemblea è validamente costituita, in qualsiasi convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) dell'intero capitale sociale emesso dalla Società.	Invariato
(b) L'assemblea delibera, in qualsiasi convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) dell'intero capitale sociale emesso dalla Società.	
6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.	6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.
6.1 Amministrazione della Società.	6.1 Amministrazione della Società.
	a) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
(a) La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione,	Nel caso sia previsto l'organo collegiale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione i

composto da un numero fisso di 4 (quattro) amministratori, i cui componenti operano – fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.5 – con metodo collegiale. (b) Gli amministratori sono nominati con designazione diretta da parte dei soci Comune di Genova e Comune di Torino. In particolare: (i) il Comune di Torino nomina due amministratori. Tale nomina deve essere effettuata a mezzo comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata a.r., alla Società e al Comune di Genova entro e non oltre dieci giorni di calendario prima dell'assemblea di cui al successivo paragrafo (c);	cui componenti operano – fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.5 – con metodo collegiale. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia. Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentite, per questi ultimi, il parere dell'organo di controllo. L'organo amministrativo, ove collegiale, può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 c.c., deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia. In questo caso l'amministratore delegato dovrà essere scelto tra i consiglieri designati dal Comune di Genova. Invariato
--	---

(ii) il Comune di Genova nomina due amministratori. Tale nomina deve essere effettuata a mezzo comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata a.r., alla Società e al Comune di Torino entro e non oltre dieci giorni di calendario prima dell'assemblea di cui al successivo paragrafo (c).	
(c) Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	Invariato
(d) Se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, i sostituti saranno nominati dal Comune che aveva nominato gli amministratori cessati.	Invariato
Gli amministratori così nominati cessano dalla carica alla scadenza del consiglio di amministrazione, unitamente agli altri amministratori.	In caso di cessazione anticipata della carica di amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e femminile di cui al punto a). Invariato
6.2 Presidente, vice-presidente: nomina, legale rappresentanza, poteri e funzioni.	6.2 Presidente, vice-presidente: nomina, legale rappresentanza, poteri e funzioni.
(a) Il presidente e il vice-presidente sono così nominati:	Invariato
(i) la carica di Presidente spetta all'amministratore indicato per primo nella comunicazione del Comune di Torino di cui al precedente paragrafo 6.1(b)(i);	
(ii) la carica di vice-presidente spetta all'amministratore indicato per primo nella comunicazione del Comune di Genova di cui al precedente paragrafo 6.1(b)(ii).	
(b) La legale rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità e ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente e – nelle specifiche ipotesi previste dal presente Statuto – anche al vice-presidente, in	(b) La legale rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità e ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente ovvero, in caso di assenza di impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, ove

via disgiunta dal presidente.	nominato.
(c) La rappresentanza della Società può essere attribuita anche a terzi, esclusivamente in relazione a specifici atti, mediante delibera del consiglio di amministrazione.	Invariato
(d) Oltre ai compiti e ai poteri assegnatigli dal presente Statuto per la celebrazione delle assemblee, al presidente sono attribuiti i seguenti poteri e funzioni non gestionali:	Invariato
i. rappresentare la società nei confronti dei terzi e di ogni istituzione pubblica o privata, firmare gli atti e la corrispondenza sociale e comparire in nome e per conto della Società;	
ii. dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;	
iii. convocare il consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno, d'autonomia ovvero su richiesta di un consigliere, coordinarne e dirigerne i lavori;	
iv. in particolare esercitare i poteri di rappresentanza nei confronti della controllata Quotata, adempiendo a ogni formalità necessaria secondo quanto disposto dal presente Statuto.	
(e) Il vice-presidente avrà funzione vicaria del presidente nel caso di sua assenza o di impedimento.	(e) Il vice-presidente avrà funzione vicaria del presidente nel caso di sua assenza o di impedimento. Per tale carica non è prevista l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.
Inoltre avrà i poteri previsti nel presente Statuto dagli articoli 5.1.1(a), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 10.1.2(c).	Inoltre avrà i poteri previsti nel presente Statuto dagli articoli 5.1.1(a), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 10.1.2(c).
6.3 Adunanze del consiglio di amministrazione.	6.3 Adunanze del consiglio di amministrazione.
(a) Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su convocazione del presidente, d'iniziativa ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere	Invariato

tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti, intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti.	
(b) La convocazione – contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – è inviata, a cura del presidente, ovvero dal vice-presidente nel caso previsto dalla successiva lettera (c), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax. Nei casi di urgenza, il suddetto termine è ridotto a 2 (due) giorni.	(b) La convocazione – contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – è inviata, a cura del presidente, ovvero dal vice-presidente nel caso previsto dalla successiva lettera (c), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera raccomandata, telegramma, email, telex o telefax. Nei casi di urgenza, il suddetto termine è ridotto a 2 (due) giorni.
(c) Qualora il presidente, richiesto di convocare il consiglio di amministrazione da almeno un amministratore (con l'indicazione delle materie da trattare e della data per la riunione), non provveda alla convocazione nei tre giorni dalla data della richiesta, in sua vece la convocazione è effettuata dal vice-presidente.	Invariato
(d) Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, e in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice-presidente.	Invariato
6.4 Competenze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.	6.4 Competenze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.
(a) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha, in particolare, il potere di compiere tutti gli atti necessari e opportuni per il compimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quanto la legge e il presente Statuto riservano alla decisione dei soci.	Invariato
In particolare, sono riservate alla competenza del consiglio di amministrazione, e pertanto non sono	Invariato

delegabili, le deliberazioni sulle seguenti materie: (i) atti di acquisto e di disposizione della partecipazione nella controllata Quotata; (ii) esercizio del voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della controllata Quotata, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 6.5 e 6.6; (iii) revoca dello Stallo Decisionale; (iv) approvazione dei progetti di bilancio della Società. (b) Il consiglio di amministrazione è altresì competente per l'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia dalla legge o dallo Statuto riservata ai soci. (c) Il consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al vicepresidente, in via fra loro congiunta, tutte quelle materie che non siano per legge o per Statuto riservate al consiglio di amministrazione. (d) Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione nomina un procuratore speciale al quale è attribuita la rappresentanza della Società nei casi disciplinati dai successivi articoli 6.5.d.(iii), 6.5.e e 6.6.b (i) e (ii). Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il consiglio di amministrazione non nomini, nella sua prima riunione, il procuratore speciale, tale nomina verrà effettuata dal collegio arbitrale di cui all'articolo 10.1.3, il quale dovrà in via d'urgenza scegliere sulla base di criteri di competenza e di professionalità e privilegiando i candidati che presentino i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato per la corporate governance	Invariato (c) Il consiglio di amministrazione può delegare, previa autorizzazione assembleare, al Presidente e ad un solo amministratore tutte quelle materie che non siano per legge o per Statuto riservate al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia. (d) Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli 6.5 e 6.6, le deliberazioni del consiglio di amministrazione, ove previsto l'organo collegiale, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
---	---

delle società quotate.

(e) Nel caso il procuratore speciale di cui al precedente paragrafo (d) cessi dall'incarico per qualsiasi motivo (ad esempio, revoca, dimissioni, morte) il presidente della Società, ovvero in caso di sua inerzia, il vice-presidente, dovrà convocare - entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla cessazione - il consiglio di amministrazione al fine di procedere alla nomina di un nuovo procuratore speciale. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il consiglio di amministrazione così convocato non nomini il procuratore speciale, tale nomina verrà effettuata dal collegio arbitrale di cui all'articolo 10.1.3, il quale dovrà in via d'urgenza scegliere sulla base di criteri di competenza e di professionalità e privilegiando i candidati che presentino i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato per la corporate governance delle società quotate.

(f) Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli 6.5 e 6.6, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre amministratori in carica.

6.5 Presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e sindaci nella IRIDE S.p.a.

a) La nomina dei candidati da inserire nella lista da presentare per l'elezione degli amministratori della controllata Quotata, sarà effettuata, metà per ciascuno, dal presidente e dal vicepresidente della Società sulla base della tempestiva designazione che a ciascuno di essi perverrà, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile rispettivamente da parte di Sindaci di Torino e di Genova e nel rispetto delle disposizioni di cui

6.5 Presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e sindaci nella Controllata Quotata

6.5.1 La nomina dei Candidati da inserire nella lista presentata per l'elezione degli amministratori della Controllata Quotata, avverrà nell'osservanza del principio di pariteticità e nei termini e con le modalità seguenti.

6.5.2 Ove i Candidati designati da FSU, e compresi fra il n. 1) ed il n. 11) della lista, fossero in numero pari, ciascun Comune avrà diritto di designare la metà dei Candidati FSU. Tale designazione avverrà, rispettivamente, ad opera del Sindaco di Torino, mediante comunicazione

alla successiva lettera (d). Almeno uno tra i primi cinque soggetti nominati dal presidente e uno tra i primi cinque soggetti nominati dal vice-presidente dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58.

b) La designazione di candidati effettuata dal Comune di Genova indicherà, previo gradimento del Sindaco di Torino, quale di essi sarà destinato ad essere nominato presidente della controllata Quotata.

c) La designazione dei candidati effettuata dal Comune di Torino indicherà, previo gradimento del Sindaco di Genova, quale di essi sarà destinato ad essere nominato amministratore delegato della controllata Quotata.

d) Ai fini della composizione e della presentazione della lista da presentare per l'elezione degli amministratori della controllata Quotata, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni.

i. Al più tardi entro il 90° (novantesimo) giorno successivo alla fine del terzo esercizio di durata del mandato del consiglio di amministrazione della controllata Quotata, il presidente e il vice-presidente devono comunicarsi reciprocamente i nominativi di loro competenza che dovranno comporre la lista degli amministratori da sottoporre all'assemblea della Quotata, allorché questa sarà chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione scaduto. I nominativi così comunicati saranno inseriti nella lista in via alternata, indicando per primo il primo nominativo indicato dal vice-presidente, per secondo il primo nominativo indicato dal presidente e così via fino al completamento della lista.

ii. Nel caso in cui il presidente o il vice-presidente omettano la

scritta contestuale al Sindaco di Genova ed al Presidente di FSU, e ad opera del Sindaco di Genova, mediante comunicazione scritta contestuale al Sindaco di Torino ed al Vice-Presidente di FSU, non oltre 60 (sessanta) giorni successivi alla fine dell'esercizio sociale della Controllata Quotata con la cui approvazione scade il mandato del consiglio di amministrazione della Controllata Quotata.

Almeno la metà dei Candidati FSU indicati da ciascun Comune dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147 *ter* comma 4 e 148 comma 3 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

6.5.3 Ove i Candidati designati da FSU, e compresi fra il n. 1) ed il n. 11) della lista, fossero in numero dispari, ciascun Comune avrà diritto di designare la metà dei Candidati FSU e il candidato restante (il Candidato) sarà designato dai Sindaci di Torino e di Genova di comune accordo, sulla base di proposta scritta, che potrà essere formulata da uno dei due Sindaci, con accettazione scritta dell'altro Sindaco. La designazione congiunta dovrà avvenire entro il medesimo termine di cui al paragrafo 6.5.2. In difetto di designazione congiunta nel termine di cui al precedente paragrafo 6.5.2, la designazione dovrà essere sostitutivamente effettuata dal Procuratore nominato dai Sindaci ai sensi del successivo paragrafo 6.5.5. Il Candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147 *ter* comma 4 e 148 comma 3 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

6.5.4 Il Procuratore, previa tempestiva comunicazione da parte del Presidente di FSU, dovrà designare il Candidato, dandone comunicazione scritta al Presidente di FSU e ai Sindaci, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data di

comunicazione di cui al punto precedente, i nominativi mancanti saranno scelti dal collegio arbitrale di cui all'articolo 10.1.3, il quale deve in via d'urgenza scegliere sulla base di criteri di competenza e di professionalità, e privilegiando i candidati che presentino i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato per la corporate governance delle società quotate.

iii. Il Presidente deposita la lista degli amministratori alla controllata Quotata, in base allo statuto di questa, almeno 15 prima della data della prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione scaduto. Qualora il presidente non vi provveda, il deposito della lista è effettuato dal vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, dal procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d).

Il presidente deve quindi partecipare all'assemblea della controllata Quotata e votare a favore dell'elezione dei nominativi indicati nella lista redatta in conformità alle disposizioni che precedono. In caso di inerzia del presidente, per la votazione gli subentra automaticamente il vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, il procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d).

e) Le disposizioni di cui alle precedenti lettere (d)(i), (d)(ii) e (d)(iii) si applicano anche per la preparazione e per la presentazione della lista recante i candidati alla elezione del collegio sindacale della controllata Quotata, con le seguenti precisazioni: il primo nominativo indicato nella lista è designato dal presidente della Società ed è candidato a ricoprire la carica di presidente del collegio sindacale della controllata Quotata; mentre il secondo e il terzo nominativo sono designati dal vice-presidente della Società, e sono candidati,

ricevimento della comunicazione del Presidente di FSU. Il Procuratore sarà libero da ogni vincolo, fatta salva l'osservanza nella scelta del Candidato del possesso da parte dello stesso del requisito di indipendenza. Eventuali oneri e costi connessi alla procedura di nomina del Candidato ad opera del Procuratore saranno a carico di FSU.

6.5.5 Il Procuratore dovrà essere designato dai Sindaci d'accordo fra loro entro e non oltre la prima decade del mese di gennaio precedente ciascuna Assemblea di bilancio con contestuale rinnovo delle cariche nella Controllata Quotata e rimarrà in carica fino a revoca.

Nell'ipotesi in cui il Procuratore non accetti o rimetta l'incarico ovvero sia revocato dai Sindaci, congiuntamente, ovvero venga meno per qualsiasi altra ragione, il nuovo Procuratore dovrà essere nominato con le medesime modalità entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi.

In difetto di nomina congiunta del Procuratore nel termine, il nuovo Procuratore sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova ovvero, alternativamente, dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, su istanza della Parte più diligente. Il Presidente della Camera di Commercio di Genova ovvero il Presidente della Camera di Commercio di Torino procederanno alla nomina, mediante comunicazione scritta ai Sindaci, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Gli eventuali costi connessi alla procedura di nomina ad opera del Presidente della Camera di Commercio di Genova ovvero del Presidente della Camera di Commercio di Torino saranno a carico di FSU.

I termini e le modalità per la nomina

rispettivamente, a ricoprire la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente della controllata Quotata. Il quarto e il quinto nominativo sono designati di comune accordo dal presidente e dal vice-presidente, e sono candidati a ricoprire rispettivamente la carica di sindaco effettivo e sindaco supplente della controllata Quotata nell'ipotesi in cui sia mancata la presentazione di una seconda lista da parte di azionisti di minoranza della controllata Quotata stessa.

Il presidente deve quindi partecipare all'assemblea della controllata Quotata e votare a favore dell'elezione dei nominativi indicati nella lista redatta in conformità alle disposizioni che precedono. In caso di inerzia del presidente, per la votazione gli subentra automaticamente il vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, il procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d).

6.6 Partecipazione ed esercizio del diritto di voto nelle assemblee di IRIDE S.p.a.

(a) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6.5, la decisione sul voto da esprimere in seno all'assemblea della controllata Quotata deve essere adottata dal consiglio di amministrazione con la maggioranza prevista dal precedente articolo 6.4.(f).

(b) Qualora al più tardi entro quindici giorni dalla data in cui è convocata l'assemblea della controllata Quotata in prima convocazione per qualunque ragione non venga adottata alcuna delibera in merito alla decisione sul voto da esprimere in seno all'assemblea della controllata Quotata, si applicherà quanto previsto dal successivo articolo 10.1.2(a), (b), (c) e pertanto:

(i) se l'assemblea della controllata Quotata è convocata per

del Candidato si applicano anche per la nomina dei candidati da inserire nella lista a partire dal n. 12) e di ogni altro candidato ulteriore rispetto ai candidati di cui ai paragrafi 6.5.2 e 6.5.3.

6.5.6 Le disposizioni di cui ai paragrafi 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. si applicano *mutatis mutandis* anche per la nomina dei candidati alla elezione del Collegio Sindacale della Controllata Quotata, fermo restando che, ai fini del computo dei candidati sindaci, i candidati all'elezione del Collegio Sindacale quali sindaci effettivi saranno computati separatamente da quelli candidati quali sindaci supplenti.

6.6 Partecipazione ed esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Controllata Quotata.

(a) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6.5, la decisione sul voto da esprimere in seno all'assemblea della Controllata Quotata deve essere adottata dal consiglio di amministrazione con la maggioranza prevista dal precedente articolo 6.4.(d).

Invariato

deliberare in merito all'approvazione del bilancio si applica quanto previsto dal successivo articolo 10.1.3 e il presidente deve partecipare all'assemblea della controllata Quotata ed esprimere, in nome e per conto della Società, voto conforme alla determinazione che sarà assunta in via d'urgenza dal collegio arbitrale; in caso di inerzia del presidente, per la votazione nell'assemblea della controllata Quotata gli subentra automaticamente il vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, il procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d);

(ii) se l'assemblea della controllata Quotata è convocata per deliberare su qualsiasi altra materia diversa dall'approvazione del bilancio il presidente deve impedire che sia adottata una delibera da parte della controllata Quotata e, a tal fine, o non consentirà la formazione del quorum costitutivo, oppure parteciperà all'assemblea della controllata Quotata ed esprimerà, in nome e per conto della Società, voto contrario all'adozione di detta delibera; in quest'ultimo caso, nell'ipotesi di inerzia del presidente, per la votazione nell'assemblea della controllata Quotata gli subentra automaticamente il vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, il procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d).

6.7 Verbalizzazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazioni risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

7. COLLEGIO SINDACALE.

(a) L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci

6.7 Verbalizzazione.

Invariato

7 COLLEGIO SINDACALE.

(a) L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci

supplenti.	supplenti. Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Il compenso dell'organo resterà invariato per tutta la durata dell'incarico conferito.
(b) I sindaci durano in carica tre esercizi sociali - salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e/o che non possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.	Invariato
(c) I sindaci sono nominati sulla base di liste depositate dai soci presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata ad eleggere i sindaci.	Invariato
(d) Ciascuna lista si compone di due sezioni, una per i soggetti candidati alla carica di sindaco effettivo e uno candidato alla carica di sindaci supplenti, nelle quali i candidati devono essere elencati con numero progressivo in numero pari al numero di soggetti da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti	Invariato

dalla normativa applicabile.	
(e) Ciascun socio può presentare una e votare una sola lista	Invariato
(f) Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine in cui sono indicati, il presidente, un sindaco effettivo e un supplente; il secondo sindaco effettivo e il secondo supplente saranno tratti, nell'ordine in cui sono indicati, dalla seconda lista. Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, da ciascuna di tali due liste saranno tratti, nell'ordine in cui sono indicati, un sindaco effettivo e uno supplente; il terzo sindaco effettivo (che assumerà la carica di presidente) sarà tratto, per i primi 3 esercizi, dalla lista presentata dal Comune di Genova, per i successivi 3 esercizi dalla lista presentata dal Comune di Torino, e così via su base di alternanza.	Invariato
8. BILANCIO, UTILI E INFORMATIVA	8 BILANCIO, UTILI E INFORMATIVA
8.1 Bilancio e utili	8.1 Bilancio e utili
(a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	Invariato
(b) Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nel rispetto delle prescrizioni di legge. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze.	
(c) Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:	
(i) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale	

sociale; (ii) il residuo a riserva disponibile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci. 8.2 Informativa Devono essere inviati a tutti i soci il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale, così come predisposti dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Una volta all'anno, approvati il bilancio e la relazione sulla gestione da parte dell'assemblea, il presidente e il vice presidente informano, rispettivamente, i soci che li hanno designati in ordine all'andamento, anche prospettico, degli affari sociali.	8.2 Informativa Invariato Invariato
9. SCIoglimento LIQUIDAZIONE. (a) In caso di scioglimento della Società, l'organo di liquidazione – salvo diversa delibera dell'assemblea – è composto dal presidente e dal vice-presidente della Società in carica al momento del verificarsi dell'evento che ha comportato la liquidazione della Società. (b) I liquidatori - dopo che i soci abbiano verificato per almeno sei mesi dalla messa in liquidazione della Società la loro eventuale disponibilità ad una compravendita tra di loro o a terzi delle quote della Società - procederanno alla liquidazione della Società mediante vendita dei beni della Società in blocco, attraverso una procedura di asta competitiva, al fine di ottenere il maggior corrispettivo possibile in denaro nell'interesse dei soci e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. In nessun caso, ad eccezione della suddetta asta competitiva, i liquidatori potranno assegnare, in tutto o in parte, i beni della Società ai soci.	9 SCIoglimento, LIQUIDAZIONE (a) In caso di scioglimento, l'organo di liquidazione – salvo diversa delibera dell'assemblea – è composto dal presidente e dal vice-presidente della Società in carica al momento del verificarsi dell'evento che ha comportato lo scioglimento della Società. (b) I liquidatori - dopo che i soci abbiano verificato per almeno sei mesi dalla messa in liquidazione della Società la loro eventuale disponibilità ad una compravendita tra di loro o a terzi delle quote della Società - procederanno alla liquidazione della Società.

(c) I soggetti partecipanti all'asta diversi dai soci della Società non devono essere collegati rispetto ai medesimi: a tal fine, si intende collegato ogni soggetto (società o ente) nel quale il socio abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci; si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sia sottoposto a comune controllo.

10. STALLO DECISIONALE, ARBITRATO ECONOMICO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

10.1 Stallo decisione e arbitrato economico.

10.1.1 Stallo Decisionale.

Si verifica uno stallo decisionale (lo "Stallo Decisionale") nel caso in cui, per due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dell'assemblea della Società, convocati per deliberare sulla medesima questione non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente Statuto.

10.1.2 Procedura per la soluzione dello Stallo Decisionale.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 6.4, 6.5 e 6.6(b) del presente Statuto, in seguito al verificarsi di una qualunque situazione di Stallo Decisionale:

- (a) ciascun Comune avrà diritto di chiedere all'altro che i rispettivi Sindaci (o i Vice Sindaci a ciò delegati dai Sindaci) si riuniscano al fine di risolvere lo Stallo Decisionale;
- (b) ciascun Comune farà sì che i soggetti di cui alla precedente lettera (a) si incontrino entro 5 (cinque) giorni dalla data della ricezione della suddetta richiesta per cercare di

10 STALLO DECISIONALE, ARBITRATO ECONOMICO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Invariato

10.1.1 Stallo Decisionale.

Invariato

10.1.2 Procedura per la soluzione dello Stallo Decisionale.

Invariato

raggiungere una soluzione allo Stallo Decisionale; (c) successivamente, il presidente o il vice-presidente procederanno a una nuova convocazione, a seconda del caso, del consiglio di amministrazione o dell'assemblea della Società, per la prima data consentita dalle applicabili disposizioni di legge e dal presente Statuto, in cui la materia oggetto di Stallo Decisionale verrà nuovamente inserita all'ordine del giorno; (d) nel caso in cui in detta ulteriore riunione del consiglio di amministrazione o, a seconda del caso, dell'assemblea della Società, permanga una situazione di Stallo Decisionale sulla medesima questione, troverà applicazione la seguente disciplina: (i) nel caso in cui oggetto di Stallo Decisionale sia una questione relativa a quanto previsto negli articoli 6.4(d), 6.4(e), 6.5(d), 6.5(e) e/o 6.6(b), ciascun socio avrà diritto di adire il collegio di cui al successivo articolo 10.1.3; (ii) nel caso in cui, invece, oggetto di Stallo Decisionale sia una qualsiasi altra questione diversa da quelle indicate sub (i), la relativa decisione non potrà più essere proposta nell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione ovvero, a seconda dei casi, dell'assemblea, per un periodo di almeno un anno dalla data in cui tale questione è stata sottoposta al consiglio di amministrazione, ovvero all'assemblea, in conformità di quanto previsto nel precedente paragrafo (c). 10.1.3 Arbitrato economico. (a) Le questioni oggetto di Stallo Decisionale in conformità a quanto indicato nel precedente articolo 10.1.2(d)(i) sono deferite, su richiesta del socio più diligente, alla cognizione esclusiva di un collegio di tre soggetti nominato uno da ciascuno dei due Comuni ed il terzo di comune accordo	(i) nel caso in cui oggetto di Stallo Decisionale sia una questione relativa a quanto previsto negli articoli 6.5(d) 6.5(e) e/o 6.6(b), ciascun socio avrà diritto di adire il collegio di cui al successivo articolo 10.1.3; Invariato 10.1.3 Arbitrato economico. Invariato
--	---

fra tali due soggetti ovvero, in mancanza, da parte del presidente del Tribunale di Milano su ricorso del socio più diligente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Il presidente del Tribunale di Milano è altresì competente per la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto.

(b) La richiesta di cui sopra dovrà essere inviata, a mezzo fax, al collegio di cui sub (a) e all'altro socio, e, per conoscenza, al presidente e al vice-presidente e dovrà contenere un'indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo Decisionale e la soluzione proposta da tale socio in sede di procedura per la soluzione dello Stallo Decisionale di cui sub 10.1.2. Invariato

(c) Il socio che ha ricevuto la richiesta di cui sub (b), entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione, dovrà inviare, a mezzo fax, al collegio di cui al precedente paragrafo (a), all'altro socio e, per conoscenza, al presidente e al vice-presidente un'indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo Decisionale e la soluzione proposta da tale socio in sede di procedura per la soluzione dello Stallo Decisionale di cui sub 10.1.2.

(d) Il collegio di cui sub (a) dovrà, entro i 5 giorni successivi alla ricezione dell'indicazione di cui sub (c) o, in mancanza, entro i 5 giorni successivi al giorno entro cui tale comunicazione avrebbe dovuto essere inviata, rendere la sua determinazione che dovrà necessariamente essere o la soluzione proposta in conformità a quanto indicato nei precedenti paragrafi (b) e (c), oppure una dichiarazione che nessuna di tali due soluzioni appare percorribile.

(e) La determinazione di cui sub (d) sarà vincolante e dovrà essere eseguita senza indugio dagli amministratori della Società.

10.2 Clausola compromissoria.

(a) Fatte salve le competenze del collegio di cui al precedente articolo 10.1, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la Società anche se promossa da amministratori, sindaci o liquidatori, ovvero nei loro confronti che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio di tre arbitri secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli Camera Nazionale e Internazionale di Milano.

(b) Gli arbitri dovranno decidere, in via rituale e secondo diritto, entro centoventi giorni dalla nomina; si applicano gli articoli 34 e seguenti del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

(c) Per qualsiasi provvedimento per il quale non sia competente il collegio arbitrale, il foro competente sarà il Tribunale di Milano.

10.2 Clausola compromissoria.

Invariato

11. DIVIETI

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.